

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 1° FEBBRAIO 1967

(94^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Istituzione di nuove cattedre universitarie, di nuovi posti di assistenti universitari, nonché nuova disciplina agli incarichi di insegnamento universitario e degli assistenti volontari » (1951) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 1476, 1477, 1478, 1479, 1480 1485, 1486, 1490, 1491, 1492, 1494, 1495, 1499
ALCIDI REZZA Lea	1484, 1485, 1488
FOCACCIA	1491, 1492
FORTUNATI	1476, 1477, 1478, 1481, 1483, 1484 1485, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491 1492, 1493, 1494, 1496, 1497, 1498
GIARDINA, relatore	1477, 1478, 1481, 1486 1490, 1492, 1496
GRANATA	1495
GUI, Ministro della pubblica istruzione	1476 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1490 1491, 1492, 1494, 1495, 1497, 1498
LIMONI	1476, 1494, 1495
MONALDI	1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1482, 1484 1485, 1486, 1488, 1489, 1490, 1491, 1494, 1498
ROMITA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	1477, 1487, 1488, 1494

SPIGAROLI	Pag. 1494, 1495, 1498
TRIMARCHI	1476, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484 1487, 1488, 1490, 1492, 1493, 1494, 1497, 1499

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Alcidi Rezza Lea, Baldini, Basile, Bellisario, Donati, Farneti Ariella, Giardina, Granata, Limoni, Maier, Monaldi, Moneti, Perna, Piovano, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Russo, Scarpino, Schiavetti, Spigaroli, Stirati, Trimarchi, Zaccari e Zenti.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Bufalini è sostituito dal senatore Fortunati.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Focaccia.

Intervengono il Ministro della pubblica istruzione Gui ed il Sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero Romita.

MONETI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Istituzione di nuove cattedre universitarie, di nuovi posti di assistenti universitari, nonché nuova disciplina agli incarichi di insegnamento universitario e degli assistenti volontari » (1951) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione di nuove cattedre universitarie, di nuovi posti di assistenti universitari, nonché nuova disciplina agli incarichi di insegnamento universitario e degli assistenti volontari », già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo alla Commissione che nella passata seduta abbiamo approvato i nn. 1), 2) e 3) dell'articolo 6, lasciando in sospeso la deliberazione sull'emendamento Monaldi, aggiuntivo del n. 2-bis, sul n. 4) e sugli emendamenti sostitutivi proposti dai senatori Trimarchi e Limoni.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.* Direi di lasciare la formulazione del n. 4) così com'è, salvo l'aggiunta che interessa al senatore Trimarchi, al fine di una più precisa definizione della qualifica di « cultore della materia ».

PRESIDENTE. Do allora lettura del n. 4) del nuovo testo dell'articolo 9 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, quale risulta modificato con l'inserimento dell'emendamento proposto dal senatore Trimarchi: « cultori della materia che siano in possesso di laurea conseguita da almeno tre anni, salvo che abbiano già svolto un insegnamento universitario per incarico all'atto dell'entrata in vigore della presente legge ovvero, nel caso in cui siano sprovvisti del titolo di laurea, abbiano superato il 35° anno di età, e che per opere, lavori, uffici, insegnamenti tenuti, siano di riconosciuta competenza nella materia che forma oggetto dell'incarico ».

L I M O N I . Ritiro il mio emendamento.

T R I M A R C H I . Accetto il testo del Governo.

P R E S I D E N T E . Lo metto allora in votazione.

(È approvato).

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.* Ritengo che il nuovo testo ora votato contenga qualcosa che, in parte almeno, viene incontro alle preoccupazioni del senatore Monaldi in ordine alla menzione anche degli assistenti provvisti di libera docenza.

M O N A L D I . Non insisto sul mio emendamento.

P R E S I D E N T E . Il senatore Trimarchi ha proposto l'inversione dei nn. 4) e 5).

T R I M A R C H I . Dopo i chiarimenti dati dal signor Ministro nella seduta di ieri, non insistiamo.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora al n. 5). È stato presentato dai senatori Trimarchi e Alcidì Rezza Lea un emendamento tendente ad aggiungere, dopo le parole: « professori aggregati », le altre: « della Facoltà e Scuola ».

F O R T U N A T I . Dobbiamo tener presente che, se viene approvata la riforma e quindi realizzato il « dipartimento », questo emendamento sarebbe in contrasto con quest'ultima innovazione.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.* C'è la preoccupazione che il professore aggregato di Messina vada ad insegnare a Milano; quindi accetto l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Trimarchi.

(È approvato).

Metto ai voti il n. 5), quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

È stato presentato dal senatore Fortunati ed altri un emendamento tendente a sostituire, al numero 6), le parole: « o Scuola », con le altre: « e Scuola ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti il n. 6), quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Sono stati presentati dal senatore Giardina i seguenti emendamenti:

nel secondo comma del nuovo testo dell'articolo 9 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, sopprimere le parole: « della conoscenza »; e sostituire le parole: « Nell'uno e nell'altro caso », con le seguenti: « ovvero a professori di ruolo di altra sede secondo la procedura prevista dall'articolo 9, quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311. In tali casi »;

sostituire l'ultimo comma del nuovo testo dell'articolo 9 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, col seguente:

« Per gli incarichi conferiti a professori di ruolo della stessa Facoltà o scuola si applicano le norme di cui al primo comma dell'articolo 113 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ».

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.* La dizione: « in possesso della conoscenza della lingua italiana » è più precisa.

F O R T U N A T I . Mi sembra che nulla venga innovato con gli emendamenti proposti dal senatore Giardina.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.* Il senatore Giardina si è reso interprete della preoccupazione della Direzione generale, la quale teme che con la nuova dizione dell'articolo 9 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, venga meno la possibilità

di conferire l'incarico a professori di ruolo della medesima Facoltà.

F O R T U N A T I . Ma c'è l'ultimo comma che dice appunto « Per gli incarichi a professori di ruolo della stessa Facoltà o Scuola oppure di altra sede... ».

G I A R D I N A , *relatore.* Bisogna distinguere il caso dei professori della stessa Facoltà.

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Per i professori della stessa Facoltà o della stessa sede, infatti, è ancora valido l'articolo 113 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; mentre per i professori di altra sede sono intervenute le norme di cui alla legge del 18 marzo 1958, n. 311.

F O R T U N A T I . Mi sembra che nell'ultimo comma si potrebbe dire: « Per gli incarichi a professori di ruolo... si applicano rispettivamente le norme di cui all'articolo, eccetera ».

G I A R D I N A , *relatore.* Dobbiamo considerare questi tre casi: cittadini stranieri, professori di ruolo di altra sede e, infine, professori di ruolo della stessa Facoltà o della stessa sede.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.* Se siamo d'accordo sulla sostanza, non sarà difficile studiare la formula migliore.

F O R T U N A T I . D'accordo.

M O N A L D I . Vorrei richiamare l'attenzione sulla dizione « in possesso della conoscenza della lingua italiana », che mi sembra troppo vaga e che vorrei sostituire con la seguente: « cittadini stranieri idonei a svolgere l'insegnamento in lingua italiana ».

P R E S I D E N T E . Credo che sia più esigente la dizione originale: « in possesso della conoscenza della lingua italiana ».

MONALDI. Io vorrei che si ponesse come condizione che l'insegnamento debba essere svolto in lingua italiana.

PRESIDENTE. Il che significa avere pieno possesso della conoscenza della lingua italiana.

FORTUNATI. Direi di non essere troppo esigenti, nei confronti dei cittadini stranieri, quando purtroppo non lo siamo nei confronti dei cittadini italiani.

GIARDINA, relatore. Non insisto a questo riguardo sul mio emendamento.

MONALDI. Anch'io non insisto.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, metto ai voti anzitutto la seconda parte del primo emendamento del senatore Giardina, sostitutivo delle parole: « Nell'uno e nell'altro caso ».

(È approvata).

Metto quindi ai voti il secondo comma del nuovo testo dell'articolo 9 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071.

(È approvato).

Metto infine ai voti il secondo emendamento del relatore, sostitutivo dell'ultimo comma del nuovo testo del predetto articolo 9.

(È approvato).

Metto poi ai voti l'articolo 6 nel suo complesso, quale risulta con le modifiche approvate.

(È approvato).

Ai fini del coordinamento finale, sotto il profilo formale, osservo che il rinvio all'articolo 8 del presente provvedimento, contenuto nel n. 5) dianzi approvato, non è tecnicamente corretto, venendo esso ad inserirsi in un nuovo testo dell'articolo 9 di un decreto-legge del 1935.

Propongo pertanto di modificare la prima parte dell'articolo come segue: « L'articolo 9 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, è abrogato ».

Di conseguenza i successivi commi vengono a costituire parte integrante dell'articolo 6 del presente provvedimento, e non più del nuovo testo dell'articolo 9 (che invece risulta abrogato) del citato decreto.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Art. 7.

Ferme restando le norme di cui al successivo articolo 10 sul cumulo degli incarichi, il professore incaricato, nominato straordinario o trasferito ad altra Facoltà, successivamente all'inizio dell'anno accademico, può continuare a svolgere l'insegnamento, sino al termine dell'anno accademico in corso, presso la Facoltà che gli ha conferito l'incarico.

È stato presentato dal senatore Giardina un emendamento tendente ad aggiungere, dopo le parole: « cumulo degli incarichi », le seguenti: « e fino all'entrata in vigore delle norme dell'articolo 3 ».

GIARDINA, relatore. L'articolo 3 prevede che « a modifica di quanto disposto dalla legge 29 gennaio 1951, n. 22, a decorrere dall'anno accademico 1968-69, le nomine e i trasferimenti dei professori universitari di ruolo hanno decorrenza dal 1º novembre ». Non sarebbe, quindi, possibile l'applicazione dell'articolo 7 fino a quando entrerà in vigore l'articolo 3.

FORTUNATI. Occorre anche aggiungere: « e Scuola », dopo: « trasferito ad altra Facoltà ».

GUI, Ministro della pubblica istruzione. Il Governo è d'accordo su entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Giardina.

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento Fortunati.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 7, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 8.

Prima di deliberare sul conferimento degli incarichi il Consiglio di facoltà deve stabilire i corsi ufficiali di insegnamento che, in mancanza di titolare di ruolo, possono essere affidati a professori aggregati a termini del quarto comma dell'articolo 2 della legge 25 luglio 1966, n. 585.

Lo svolgimento di un corso annuale di discipline biennali e triennali, di cui al comma terzo dell'articolo 6 della legge 18 marzo 1958, n. 311, quando non sia fatto obbligo al professore di ruolo di tenere un secondo insegnamento annuale senza retribuzione, deve essere affidato ad un professore aggregato.

Gli insegnamenti ufficiali raddoppiati, nei casi consentiti, devono essere affidati a professori aggregati.

In mancanza di professori aggregati gli incarichi possono essere affidati ad altri professori secondo le norme di cui al precedente articolo 6.

L'insegnamento di una disciplina riconosciuta comune a più indirizzi del medesimo corso di laurea o a più corsi di laurea deve essere impartito da un solo docente, salvo che, previa motivata proposta della Facoltà interessata, approvata dal Senato accademico, il Ministro della pubblica istruzione ritenga necessario, in rapporto al numero degli studenti, raddoppiare l'insegnamento. In tal caso i corsi raddoppiati devono essere affidati a professori aggregati e, solo in mancanza di tali docenti, possono essere affidati a professori incaricati.

È stato presentato dal senatore Giardina un emendamento tendente ad inserire, prima del primo comma, il seguente:

« Gli organi accademici devono deliberare sul conferimento degli incarichi per il successivo anno accademico entro il 15 maggio di ciascun anno ».

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.*
Lo accetto.

P R E S I D E N T E . I senatori Lea Alcidi Rezza e Trimarchi hanno proposto di sopprimere il secondo comma del testo trasmesso dalla Camera.

T R I M A R C H I . Il secondo comma è di semplice coordinamento; non insisto comunque sulla sua soppressione.

P R E S I D E N T E . Pongo allora ai voti l'emendamento presentato dal senatore Giardina.

(È approvato).

Pongo ai voti il primo e secondo comma del testo della Camera.

(Sono approvati).

Al terzo comma dell'articolo 8 è stato presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea e Trimarchi un emendamento tendente ad aggiungere in fine le parole: « come compito istituzionale ».

T R I M A R C H I . Anche nell'articolo 6 c'è l'espressione: « quale compito istituzionale »; è opportuno che l'espressione si ripeta qui perchè c'è un collegamento tra questo articolo 8 e il n. 5) dell'articolo 6.

M O N A L D I . Il terzo comma dice che gli insegnamenti ufficiali raddoppiati devono essere affidati a professori aggregati; in altri termini vengono saltati tutti gli altri incarichi per insegnamenti di cattedre dell'articolo 6, per concentrare tutti gli insegnamenti raddoppiati sul n. 5), sui professori aggregati. Mi domando, se il professore aggregato ha già i suoi compiti, il suo insegnamento, perchè dovrebbe essere preferito? E cosa significa « nei casi consentiti »?

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.*
Mi pare che le ipotesi siano diverse; l'ipotesi dell'articolo 6 è quella di incarico in un altro insegnamento e si dice al n. 5), che a questo incarico possono concorrere anche i professori aggregati per un gruppo di materie nelle quali è compresa quella da conferire per incarico, e possono concorrere solo

nel caso in cui, ai termini dell'articolo 8, sia stato attribuito lo svolgimento di un altro insegnamento ufficiale.

Nell'articolo 8 si dice, all'inizio, che la Facoltà deve dire a quali di questi altri insegnamenti sono riservati i professori aggregati, mentre al terzo comma si fa l'ipotesi dell'insegnamento raddoppiato (non quella di un altro insegnamento): qualora dell'insegnamento che si raddoppia faccia parte l'aggregato, il nuovo corso deve essere dato all'aggregato, il quale non riceverà altri incarichi per altri insegnamenti. Questo è il senso.

MONALDI. Non mi rendo conto perchè ad un incaricato fra le persone considerate ai nn. 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 6 possa essere conferito un insegnamento ufficiale semplice, non raddoppiato, mentre l'aggregato è preferito se si tratta di insegnamento raddoppiato.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.* Perchè è compito istituzionale stabilito nella legge. All'inizio dell'articolo 8 si dice che la Facoltà prima di deliberare sul conferimento degli incarichi, deve stabilire i corsi ufficiali di insegnamento che, in mancanza di titolari di ruolo, possono essere affidati a professori aggregati a termini del quarto comma dell'articolo 2 della legge 25 luglio 1966, n. 585. In quali occasioni — deve chiedersi il Consiglio di facoltà — possiamo utilizzare gli aggregati? Una di queste occasioni può essere il raddoppiamento. Se ci sono corsi da raddoppiare questi, dirà il Consiglio, vanno agli aggregati; poi si farà il quadro degli altri compiti istituzionali.

MONALDI. Allora sarebbe opportuno chiarirlo.

T R I M A R C H I . Signor Ministro, il riferimento all'articolo 6 è fatto nel quarto comma; nei primi tre commi dell'articolo in esame si dice che la Facoltà stabilisce se alcuni di questi insegnamenti devono andare agli aggregati. Il quarto comma precisa poi che, una volta che questo è stato stabilito, gli insegnamenti ufficiali raddoppiati devono essere affidati agli aggregati. Occorre allora aggiungere « come compito istituzionale ».

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.* Se si vuole aggiungere non faccio questioni, ma non mi sembra necessario.

T R I M A R C H I . Se si lascia così sorge equivoco tra terzo e quarto comma.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.* Ha ragione, l'ipotesi è diversa. Nel terzo comma si tratta di compito istituzionale, ma invece di aggiungere al terzo comma la frase « come compito istituzionale » sostituirei al quarto comma alla parola « affidati » la parola « conferiti ». In questo modo si distingue.

T R I M A R C H I . Va bene, non insisto sull'emendamento al terzo comma.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti il terzo comma del testo della Camera.

(È approvato).

Al quarto comma, dai senatori Alcidi Rezza e Trimarchi, è stato presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'intero testo: « In mancanza di professori aggregati gli insegnamenti di cui ai commi precedenti possono essere affidati per incarico ad altri professori secondo le norme di cui al precedente articolo 6 ».

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.* Il Governo è favorevole all'emendamento, ma propone di sostituire alla parola « affidati » la parola « conferiti ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del quarto comma, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea e Trimarchi con la modifica proposta dal Ministro.

(È approvato).

All'ultimo comma è stato presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea e Trimarchi il seguente emendamento sostitutivo dell'intero testo:

« L'insegnamento di una disciplina comune a più corsi di laurea può essere impartita da docenti diversi, a giudizio insindacabile delle Facoltà interessate. L'inse-

gnamento di una disciplina comune a più indirizzi del medesimo corso di laurea o di discipline biennali o triennali può essere parimenti impartito da docenti diversi previa motivata proposta della Facoltà interessata, approvata dal Senato accademico e su parere conforme della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione ».

Il senatore Piovano, invece, propone un emendamento tendente a sostituire le parole: « riconosciuta comune », con le altre: « che la Facoltà riconosca comune ».

T R I M A R C H I . Si tratta di un problema discusso e bisogna vedere qual è il regime che il Governo intende adottare per il conferimento degli incarichi, per insegnamenti che hanno la stessa etichetta ma sostanza diversa perchè si riferiscono a corsi di laurea o a più corsi differenti. La nostra proposta è di distinguere tra disciplina comune a più corsi di laurea e disciplina comune a più indirizzi del medesimo corso di laurea: nel primo caso siamo propensi a che venga riconosciuto un potere decisivo alla Facoltà, nel secondo caso invece a che questo potere venga affidato al Consiglio superiore previo parere del Senato accademico.

F O R T U N A T I . D'accordo col senatore Piovano ho esaminato questo problema e ritenuto evidente che nel caso di una disciplina comune a più Facoltà debbano essere le distinte Facoltà interessate a decidere: nel comma questo deve risultare.

G I A R D I N A , relatore. Ritengo che il testo sia chiaro; però è giusto che si desideri una maggiore chiarezza.

F O R T U N A T I . A me pare che non sia opportuno e necessario il riferimento al Consiglio superiore, a un organo del Ministero. Credo sia opportuno che il conferimento sia subordinato solo all'approvazione del Ministro.

G U I , Ministro della pubblica istruzione. La questione è molto importante.

Qual è il problema? Nel conferimento degli incarichi per discipline identiche ma insegnate in Facoltà diverse o in corsi di laurea diversi, è invalso oggi l'uso, anche se il numero degli studenti è molto limitato, di affidare a più incaricati il medesimo insegnamento. Con questa prassi, che si è allargata negli ultimi anni, si sono verificati molti abusi. Si tratta di discipline comuni a più corsi di laurea proprio nella dizione dello statuto delle Facoltà: ecco allora la necessità di una norma che metta un po' d'ordine in questa situazione, senza volere con ciò sopprimere la libertà delle Facoltà.

La Camera dei deputati ha proposto a questo fine il testo che la Commissione conosce, in sostituzione di quello proposto dal Governo.

« L'insegnamento di una disciplina riconosciuta comune a più indirizzi del medesimo corso di laurea... » — è l'ipotesi che si verifica, per esempio, in ingegneria e in scienze — « o a più corsi di laurea »... — è una ipotesi naturalmente ancora più larga — « deve essere impartito da un solo docente, salvo che, previa motivata proposta della Facoltà interessata, approvata dal Senato accademico, il Ministro della pubblica istruzione ritenga necessario, in rapporto al numero degli studenti, raddoppiare l'insegnamento. In tal caso i corsi raddoppiati devono essere affidati a professori aggregati e, solo in mancanza di tali docenti, possono essere affidati a professori incaricati ».

Sono previste due ipotesi, ma la principale è quella relativa al riconoscimento della comunanza della disciplina, che costituisce la chiave di tutto l'articolo. Praticamente, s'intende dire che un solo docente deve impartire l'insegnamento per la disciplina riconosciuta comune; se si rilevano tuttavia delle esigenze per le quali, nei diversi indirizzi del medesimo corso di laurea o in più corsi di laurea, la disciplina debba essere insegnata in modo diverso, allora l'insegnamento può essere raddoppiato.

È stato sollevato a questo punto il problema della competenza. Taluno afferma: la decisione spetta alla Facoltà, in maniera insindacabile. Debbo confessare che questo mi sembra inaccettabile, per tutti gli incarichi.

Tal'altro ritiene che l'approvazione spetti al Ministero.

Una regolamentazione, sia pure minima, mi sembra comunque fondamentale ed ecco perchè è stata avanzata la proposta che il riconoscimento, naturalmente dopo il suggerimento delle Facoltà, abbia sanzione in sede centrale, e precisamente presso il Consiglio superiore della pubblica istruzione, per togliere il sospetto di interferenze del Potere esecutivo nella libertà didattica e scientifica delle Facoltà. Non c'è infatti alcuna volontà in questo senso, ma soltanto il desiderio di disciplinare tale materia. Non è giusto che un gruppo di professori stabilisca insindacabilmente, e il popolo italiano paghi (pensiamo un momento al disordine che regna in certe Facoltà). Il problema sta tutto qui; non c'è nulla di più!

Suggerirei pertanto di sostituire a quello della Camera, il seguente testo: « Per le discipline comuni a più indirizzi del medesimo corso di laurea o a più corsi di laurea e diploma, le Facoltà, qualora propongano più incarichi di insegnamento, devono motivare le proposte in relazione alle diverse esigenze dell'insegnamento nei vari indirizzi o corsi, o in rapporto al numero degli studenti. Il conferimento dell'incarico è subordinato all'approvazione del Senato accademico e al parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione ».

M O N A L D I . Ritengo che la formulazione del nuovo testo sia la migliore per esprimere le direttive che sono state in questo momento illustrate dall'onorevole Ministro e che, pertanto, non dovremmo discostarcene. L'unica preoccupazione — lo dico sinceramente — è che un solo incarico debba valere anche laddove si tratti di materia identica ma per più corsi di laurea e più Facoltà.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.* Non ci si riferisce a discipline comuni a più Facoltà, ma alla stessa Facoltà.

M O N A L D I . Lei sa, però, che esistono incarichi che valgono anche per più Facoltà!

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.* Ma questa ipotesi l'abbiamo esclusa, perchè qui si pone solo il problema per gli incarichi all'interno di una Facoltà, non di più Facoltà.

M O N A L D I . Questo però non è detto, e bisogna considerare che oggi esistono insegnamenti comuni, per esempio, di chimica, per la medicina, per la farmacia, per la biologia e via dicendo.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.* Siccome però abbiamo demandato a ciascuna Facoltà il conferimento degli incarichi nel proprio ambito, con ciò stesso abbiamo ammesso che non può una Facoltà conferire incarichi per un'altra Facoltà. Il problema, quindi, non si pone.

M O N A L D I . Mi dichiaro pienamente soddisfatto di questi chiarimenti.

T R I M A R C H I . L'onorevole Ministro ha messo in evidenza che sono previste tre ipotesi, e cioè: conferimento di un incarico relativamente ad una disciplina riconosciuta comune a più corsi di laurea, a più indirizzi dello stesso corso di laurea, e a materie raddoppiate.

Le prime due ipotesi sono contemplate nel testo approvato dalla Camera. Ora, il signor Ministro ha fatto rilevare che non si può consentire ad una Facoltà, ad un gruppo di professori, di disporre insindacabilmente del denaro del Paese e di costringere tutto il popolo italiano a sottostare al *diktat* della singola Facoltà. Convengo perfettamente su questo principio, ed allora proporrei, con riferimento al nostro emendamento, di introdurre un richiamo qualsiasi al caso di una disciplina comune a più corsi di laurea, per poter concludere nel senso che la disciplina, pur essendo comune, possa essere (o non essere) tenuta distinta. Consideriamo, per esempio, il caso del corso di laurea in giurisprudenza e in scienze politiche. L'insegnamento di « Istituzioni di diritto privato » potrebbe anche essere impartito dallo stesso professore e con lo stesso metodo: il che mi sembra pacifico.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.* È inutile fare una casistica. Per le discipline comuni a più indirizzi del medesimo corso di laurea o a più corsi di laurea, le Facoltà, qualora propongano gli incarichi, devono motivare le proposte in relazione alle diverse esigenze dell'insegnamento nei vari indirizzi e corsi. Il conferimento dell'incarico è subordinato all'approvazione del Senato accademico e al parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione. È stata messa anche qui una verifica generale, è ovvio. Ma su ciò non ho riserve.

F O R T U N A T I . Io mi permetterei di insistere su questo punto. Mi rendo perfettamente conto che a coloro che non conoscono a fondo la situazione del mondo universitario, o che hanno una certa visione del funzionamento dello Stato di diritto la rimessione al potere di decisione del Ministro possa sembrare antidemocratica. D'altra parte, il dialogo fra Ministro e Potere legislativo avviene soltanto su questa base. Se il Consiglio superiore è l'organo normale di consulenza del Ministro, non c'è bisogno in nessun momento di farvi riferimento perchè ogni Ministro ha il suo organo consultivo. Se lo si indica nella legge, vuol dire che il parere è obbligatorio e non più facoltativo.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.* Ma non vincolante.

F O R T U N A T I . Oggi dobbiamo partire dalla situazione giuridica vigente. Allo stato attuale, in determinate ipotesi l'incaricato continua a svolgere il proprio insegnamento se non intervengono norme particolari; e norme particolari sono previste quando ad un certo momento è necessario un determinato parere. Che poi il Ministro si serva o no, o si serva bene o male del Consiglio superiore, sono affari suoi.

Francamente credo che renda più democratico lo Stato, il minore possibile trasferimento di potere ad organi che non hanno alcun rapporto col Potere legislativo. Ho sempre sostenuto, come questione di principio, la ricerca di un rapporto chiaro ed esplicito fra Potere esecutivo e Potere le-

gislativo. Sono d'accordo sul fatto che non ci debba essere una spesa pubblica senza verifica.

Nel caso in esame quindi basta dire che il conferimento dell'incarico deve essere approvato dal Ministro. In questo caso v'è rapporto di chiarezza tra Potere legislativo e Potere esecutivo e anche fra autorità accademiche locali e Ministro della pubblica istruzione. Questa è la mia proposta esplicita, che esprime abbastanza chiaramente la mia posizione di principio nei confronti di tutti gli organi consultivi, i quali devono rimanere tali e non assumere di fatto poteri deliberanti.

T R I M A R C H I . Sono d'accordo col senatore Fortunati circa i rapporti tra Potere legislativo e Potere esecutivo. Però non bisogna esagerare e portare ad estreme conseguenze certe posizioni. Che esista il Consiglio superiore della pubblica istruzione, non v'è dubbio; che dia pareri, parimenti non v'è dubbio; come non v'è dubbio che in determinati casi tali pareri siano vincolanti. È chiaro che il Ministro può decidere in maniera difforme, ma deve motivare tale decisione. Ora, perchè dobbiamo sovvertire un sistema che fino a questo momento non ha funzionato male?

F O R T U N A T I . Perchè bisogna lavorare un po' in prospettiva. Io non posso ignorare che davanti all'altro ramo del Parlamento c'è un disegno di legge che dal Consiglio superiore intende estrarre un istituendo Consiglio nazionale universitario; allora, lasciare in piedi l'attuale sistema di competenza diventa pericoloso, poichè il futuro Consiglio diventerà un organo tecnocratico al di fuori di ogni rapporto col Potere legislativo, conservando i poteri del Consiglio superiore della pubblica istruzione di oggi. Dobbiamo stare attenti a queste cose.

T R I M A R C H I . Abbiamo bisogno di certezza e di chiarezza. Anche al Consiglio superiore bisogna dare una certa capacità di competenza. Secondo me, il parere potremmo lasciarlo: una cosa che è obbligatoria è importante.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.* Per quanto riguarda il rapporto fra i poteri esecutivo e legislativo e il Consiglio superiore, sono d'accordo con la tesi del senatore Fortunati: gli organi consultivi non possono avere il compito di dare pareri, anche obbligatori ma non vincolanti, perchè altrimenti il Ministro dovrebbe rispondere in Parlamento di decisioni prese da altri, il che è assurdo. Il Ministro non può essere responsabile di azioni di cui è stato soggetto passivo, ma solo di azioni di cui è stato soggetto attivo.

Tuttavia il Consiglio superiore ha una sua funzione tecnica. Il Ministro, al quale le decisioni alla fine vanno necessariamente demandate, ha bisogno di una consulenza tecnica. Egli non può essere onnisciente e quindi deve esserci un organo tecnico che lo assista nelle decisioni; e normalmente avviene che il Ministro segue il parere perchè, naturalmente, si affida all'autorità dell'organo tecnico che l'ha emesso. Quindi io non arriverei fino al punto di sopprimere la consultazione perchè ritengo che sia utile.

Chiarita così la questione generale, io credo che la soluzione più logica del problema sia questa: che per discipline comuni a più indirizzi del medesimo corso di laurea o a più corsi di laurea, sempre entro la medesima Facoltà, l'insegnamento debba essere unico. Tuttavia le Facoltà, sia per ragioni didattico-scientifiche che per il numero degli studenti, possono proporre più incarichi. Su questa proposta, dopo l'approvazione del Senato accademico deve essere sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione; infine il Ministro prende la decisione finale. Questa procedura dà tutte le garanzie.

T R I M A R C H I . Sono d'accordo. Ritiro pertanto il mio emendamento.

F O R T U N A T I . No, non sono d'accordo. Il conferimento dell'incarico — deve essere chiaro — è dato dal Ministro, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

M O N A L D I . Rispetto al testo dell'altro ramo del Parlamento, non introduciamo

niente di nuovo, salvo l'obbligo di sentire il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

F O R T U N A T I . Il problema è diverso. Il testo della Camera, che era basato sulle parole « riconosciute comuni », prevedeva una sola ipotesi: quella del numero degli studenti; non considerava le esigenze didattiche. Nel testo proposto invece questo concetto è capovolto e si ammette che possa essere dato più di un incarico o perchè ci sono le esigenze didattico-scientifiche o perchè c'è un certo numero di studenti.

Il conferimento dell'incarico comunque è deciso dal Ministro.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.* Il conferimento lo fanno le Facoltà.

F O R T U N A T I . Allora diciamo: « Il conferimento è approvato dal Ministro, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione ».

T R I M A R C H I . Quando si parla di discipline ritenute comuni c'è una considerazione preliminare, anteriore, e una considerazione successiva, perchè le Facoltà spesso non sanno se certe discipline si debbano considerare comuni. Può darsi che ci siano due insegnamenti che abbiano la stessa etichetta, la stessa rubrica, ma non lo stesso contenuto; come può darsi anche che ci siano due materie che non hanno lo stesso nome, pur avendo lo stesso contenuto: questo può capitare, per esempio, nelle Facoltà scientifiche, ove la stessa materia a volte è indicata con un nome leggermente diverso

A L C I D I R E Z Z A L E A . Secondo me, le esigenze didattiche comprendono anche quelle relative al numero degli studenti; quindi è inutile richiamare specificamente quest'ultima ipotesi.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.* Qui però la dizione « numero degli studenti » sta bene poichè si parla dei « vari indirizzi e corsi ». Ciò significa che il rapporto degli studenti prescinde dalla questione del

contenuto dell'insegnamento per aver presente solo la popolazione scolastica.

FORTUNATI. Questa norma non riguarda solamente le materie comuni ma anche il numero degli studenti. C'è un emendamento all'articolo 10, da me presentato, che dice: « Nel conferimento degli altri incarichi sarà seguito, in linea generale, il criterio fissato per il raddoppiamento delle cattedre ». Occorre esaminare anche la questione del numero degli studenti.

GUI, Ministro della pubblica istruzione. Questo riguarda un altro problema: il puro aspetto numerico degli studenti. Qui invece il numero è visto in relazione anche al contenuto dell'insegnamento.

FORTUNATI. Appunto, perchè, anche a prescindere dal contenuto, ci può essere un'esigenza numerica.

GUI, Ministro della pubblica istruzione. La proposta di incarico deve essere, in ogni modo, approvata dal Senato accademico.

ALCIDI REZZALEA. La proposta, non il conferimento.

GUI, Ministro della pubblica istruzione. Il Ministro della pubblica istruzione decide il conferimento degli incarichi, sentito il parere della prima Sezione del Consiglio superiore. Ad ogni modo il testo proposto in sostituzione dell'ultimo comma, sentiti i suggerimenti emersi nel corso della discussione, potrebbe così essere formulato: « Per le discipline comuni a più indirizzi del medesimo corso di laurea o a più corsi di laurea e diploma, le Facoltà, qualora propongano più incarichi di insegnamento, devono motivare le proposte in relazione alle diverse esigenze dell'insegnamento nei vari indirizzi o corsi, o in rapporto al numero degli studenti. Le proposte degli incarichi devono essere approvate dal Senato accademico. Il Ministro della pubblica istruzione decide, sentita la prima Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione ».

FORTUNATI. Non insisto sul mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti il testo del Ministro, sostitutivo dell'ultimo comma approvato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 8 nel suo complesso con le modificazioni introdotte.

(È approvato).

Art. 9.

I professori che a norma del precedente articolo 6 siano proposti per il conferimento dello stesso incarico d'insegnamento già svolto nella medesima Facoltà per i tre anni accademici immediatamente precedenti, hanno diritto che il rinnovo valga per il biennio accademico successivo.

L'incarico conferito per un biennio ha termine prima della fine del biennio stesso ove il relativo insegnamento sia attribuito, per chiamata o per trasferimento, a professore di ruolo.

La disposizione del primo comma del presente articolo non si applica ai professori di ruolo ai quali, nei casi consentiti dalle vigenti disposizioni legislative, vengono conferiti incarichi di insegnamento.

È stato presentato dal senatore Cassano un emendamento tendente a sopprimere l'intero articolo. Non essendo presente, si intende che lo abbia ritirato.

MONALDI. Il senatore Cassano ritiene non opportuno concedere incarichi privilegiati, e questo articolo, praticamente, intende portare l'incarico al biennio invece che ad un anno.

L'associazione degli incaricati, da parte sua, chiede che l'incarico venga portato al triennio e credo opportunamente, perchè questo significherebbe assicurare una certa continuità all'insegnamento della materia. Sarei del parere che sia possibile accogliere tale desiderio.

Per quanto riguarda l'ultimo comma, le sue disposizioni si dovrebbero estendere an-

che agli aggregati. Pregherei l'onorevole Ministro e la Commissione di esaminare se sia possibile nel primo comma sostituire la parola « biennio » con « triennio », e nell'ultimo comma aggiungere dopo le parole: « ai professori di ruolo », le altre: « e aggregati », e inserire dopo la parola: « conferiti », penultima riga dell'ultimo comma, l'altra « annualmente ».

G I A R D I N A, *relatore*. È già una novità questa del biennio, ed è bene non portarla a triennio; le leggi non mancheranno.

Inoltre il testo dell'ultimo comma dell'articolo 9 può rimanere così com'è, senza alcuna aggiunta. Penso che sia sufficientemente chiaro.

G U I, *Ministro della pubblica istruzione*. L'accento all'aggregato lo accetto. L'aggiunta di « annualmente » mi sembra superflua.

M O N A L D I. Non insisterò, allora, sugli altri due emendamenti.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento all'ultimo comma, presentato dal senatore Monaldi, tendente ad aggiungere le parole: « e aggregati », dopo le altre: « di ruolo ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 9 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 10.

Gli incarichi retribuiti per le materie di insegnamento a scelta dello studente possono essere conferiti nei limiti sotto indicati:

a) nelle Facoltà nelle quali vi siano più corsi di laurea, in ciascun corso di laurea, in misura pari al numero minimo degli insegnamenti a scelta dello studente richiesto per il conseguimento della laurea, aumentato di due;

b) nelle Facoltà, nelle quali vi siano corsi di laurea con più indirizzi, per ciascun indirizzo, in misura pari a quella prevista nella precedente lettera *a)*;

c) nelle Facoltà nelle quali vi sia un solo corso di laurea ad unico indirizzo, in misura pari al triplo degli insegnamenti a scelta dello studente richiesti per il conseguimento della laurea ove questi non superino il numero di tre ovvero pari al doppio se superino tale numero.

Dal numero degli incarichi di materie a scelta dello studente, che devono essere retribuiti a norma del presente articolo, vanno detratti gli insegnamenti di quelle materie cui risulti attribuita una cattedra coperta da professore di ruolo.

Sono stati presentati dai senatori Alcidi Rezza Lea e Trimarchi due emendamenti.

Il primo, al primo comma, tendente a sostituire le lettere *a)*, *b)* e *c)* con le seguenti:

« *a)* nelle Facoltà nelle quali vi siano più corsi di laurea o un solo corso di laurea ad unico indirizzo, in misura pari al triplo degli insegnamenti a scelta dello studente richiesti per il conseguimento della laurea ove questi non superino il numero di tre ovvero pari al doppio se superino tale numero;

b) nelle Facoltà, nelle quali vi siano corsi di laurea con più indirizzi, per ciascuno indirizzo, in misura pari al numero minimo degli insegnamenti a scelta dello studente richiesto per il conseguimento della laurea, aumentato di due ».

Il secondo emendamento, al secondo comma, tende ad aggiungere, dopo le parole: « risulti attribuita », le seguenti: « dopo l'entrata in vigore della presente legge ».

Dai senatori Fortunati, Romano e Piovano è stato presentato, poi, un emendamento, sempre al primo comma, tendente a sostituire, nella lettera *a)*, alle parole: « nelle Facoltà nelle quali vi siano più corsi di laurea, in ciascun corso di laurea », le parole: « nelle Facoltà nelle quali vi siano uno o più corsi di laurea e uno o più corsi di diploma, in ciascun corso di laurea o di diploma ».

Ancora i senatori Fortunati, Romano e Piovano hanno proposto un comma aggiuntivo del seguente tenore: « Nel conferimento di incarico retribuito sarà seguito in linea generale il criterio fissato per il raddoppiamento delle cattedre ».

Infine il senatore Monaldi ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere, dopo il secondo, i due seguenti commi:

« Agli incaricati oltre i limiti previsti dai precedenti commi possono essere corrisposte retribuzioni tratte dal fondo unico di cui al successivo articolo 22, comma quinto.

Agli incaricati che godono di una posizione giuridica ed economica presso enti diversi dall'Università, la retribuzione per l'incarico è ridotta del . . . per cento ».

F O R T U N A T I . A me pare che il senatore Trimarchi ampli la possibilità del conferimento degli incarichi, e a questo proposito, da un punto di vista generale, non avrei nulla da eccepire. Si tratta di sapere se vi è o non vi è possibilità di copertura.

L'emendamento presentato da noi ha riferimento alla situazione in atto e a quella prevedibile: che in una stessa Facoltà vi sia, per esempio, un corso di laurea e un corso di diploma, mentre qui è prevista soltanto l'ipotesi di più corsi di laurea in una Facoltà. Accogliendo il mio emendamento, si avrebbe che una Facoltà nella quale c'è un corso di laurea e un corso di diploma sarebbe equiparata ad una Facoltà con più corsi di laurea. Quindi la mia proposta è, puramente e semplicemente, di fare la doppia ipotesi: più corsi di laurea e un corso di laurea e un corso di diploma.

Sempre all'articolo 10, ho poi presentato un altro emendamento con cui propongo di inserire alla fine il seguente comma aggiuntivo: « Nel conferimento degli altri incarichi sarà seguito, in linea generale, il criterio fissato per il raddoppiamento delle cattedre ». Si tratta di aggiungere, alla fine dell'articolo 10, una norma di carattere generale, che ancora non c'è, per cui nel conferimento degli altri incarichi saranno seguiti, in linea generale, gli stessi criteri che si seguono per il raddoppiamento delle cattedre, dando cioè la possibilità che ci sia il titolare e un incaricato. In realtà, allo stato di fatto, questo avviene attraverso un'interpretazione analogica. Ma ritengo che si debba dirlo chiaro una volta per sempre, in modo che la Corte dei conti non possa sollevare questioni.

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È già inserito all'articolo 6.

F O R T U N A T I . Ma con un riferimento diverso.

Qui invece si inserisce una norma generale per una questione a sè; ed è preferibile, per evitare eventuali opposizioni della Corte dei conti.

T R I M A R C H I . Mi pare che l'emendamento presentato dal senatore Fortunati sia fuori sede; tuttavia, il suo contenuto deve costituire oggetto di attenta considerazione.

Qui si tratta del limite numerico che non può essere superato nè dalla Facoltà, nè dal Ministro, nè quindi dalla Corte dei conti in sede di controllo per le retribuzioni. Io più volte ho detto che bisogna fare di tutto per impedire la proliferazione degli incarichi, che molte volte vengono proposti non per ragioni di carattere scientifico e didattico ma per ben altre ragioni. Se ci sono delle esigenze insopprimibili delle Facoltà, si può rivolgere una preghiera all'onorevole Ministro perchè venga loro incontro, s'intende entro i limiti del bilancio.

Nell'emendamento da me proposto sono state trasfuse le ipotesi di cui alla lettera a) e alla lettera b) in modo tale da permettere alle Facoltà di disporre di un maggior numero di insegnamenti retribuiti.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. Vorrei pregare gli onorevoli senatori di tenere presente che questo articolo, che (è già stato detto esattamente dal senatore Trimarchi) si occupa della retribuzione degli incarichi, non del conferimento, innova largamente nella disciplina vigente, perchè questa prevede che possa essere dato per incarico retribuito un numero di insegnamenti corrispondente al numero delle materie a scelta dello studente, aumentato di due.

Qui si allarga tale possibilità, perchè non si dice più « all'interno della Facoltà », ma « all'interno di ciascun corso di laurea ». Quindi, nelle Facoltà nelle quali vi siano più corsi di laurea, o addirittura corsi di laurea con più indirizzi, il beneficio è notevolissi-

mo, perchè stabilisce una maggiorazione di due, che diventa di tre e anche oltre, secondo le norme qui indicate.

Questo, che è già un vantaggio rispetto alla disciplina vigente, ha un limite di natura finanziaria. Per il presente disegno di legge, infatti, noi abbiamo fatto un calcolo sulla base dell'articolo 32, se non erro, della legge finanziaria n. 942, del 31 ottobre scorso, prevedendo di poter coprire con quei 36 miliardi tanti posti di professori di ruolo, tanti posti di assistente, tanti incarichi retribuiti. Non è quindi possibile un'ampliamento ulteriore, perchè andremmo al di là della copertura prevista e vorrei che questo fosse tenuto presente.

Considerato, pertanto, che il presente articolo apporta già un miglioramento assai notevole alla situazione in atto, io preghe- rei la Commissione di desistere da ogni ulteriore richiesta; in caso contrario dovrem- mo anche rivolgerci alla Commissione finan- ze e tesoro per il parere.

T R I M A R C H I. Per quanto concerne il secondo comma, almeno, cioè prescindendo dal fatto che alcune cattedre di materie complementari siano coperte da professori di ruolo, non può l'onorevole Ministro venirci incontro? Mi sembra di avere capito che egli abbia dato disposizione, almeno per questo ultimo anno accademico, perchè l'attuale rapporto fra numero degli insegnamenti a scelta e numero degli incarichi funzioni al di fuori dei posti coperti dai professori di ruolo.

G U I, *Ministro della pubblica istruzione*. Non potendo avvalermi di questa disciplina più ampia, sono venuto incontro prescindendo da quel riferimento.

T R I M A R C H I. Per quanto riguarda la mia Facoltà, abbiamo potuto beneficiare di quattro incarichi, pur essendo minore il rapporto voluto. Entrando in vigore la nuova legge, dovremo togliere la retribuzione a qualcuno dei quattro incarichi retribuiti?

R O M I T A, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. C'è un solo corso di laurea?

T R I M A R C H I. C'è anche un corso di diploma.

R O M I T A, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche nel corso di diploma vi saranno delle materie a scelta dello studente.

F O R T U N A T I. Attualmente per le Facoltà nelle quali vi sia un solo corso di laurea sono richieste due materie.

R O M I T A, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Se lei considera il corso di laurea e il corso di diploma, avrà due materie a scelta più due, per la laurea, che fanno quattro; poi due materie più due per il diploma; quindi, complessivamente otto.

Anzichè su quattro, quindi, potrete contare su otto incarichi retribuiti.

M O N A L D I. Avrei preferito che l'ultimo comma fosse stato eliminato, ma si è detto che non è possibile, in relazione alle possibilità finanziarie e sta bene. Mi sembra comunque doveroso fare un'osservazione.

Quando si dice che: « vanno detratti gli insegnamenti di quelle materie cui risulti attribuita una cattedra coperta da professore di ruolo », si dimentica che molte di queste cattedre sono coperte per convenzione, quindi non sono a carico dello Stato, e non sarebbe giustificato comprenderle nel numero degli incarichi di materie a scelta dello studente che devono essere attribuiti a norma del presente articolo.

A L C I D I R E Z Z A L E A. Forse questo vale solo per la facoltà di medicina.

M O N A L D I. Anche per altre facoltà. Ciò premesso, passo ad illustrare i due commi aggiuntivi che ho presentato.

Qui si parla di incarichi retribuiti ed io ieri ho formulato l'auspicio che si possa giungere alla retribuzione di tutti gli incarichi, sia pure in grado diverso. Ho detto però che vedevo ciò come una prospettiva lontana, alla quale questa legge certamente ci avvicina.

Il problema che mi pongo, tuttavia, è il seguente: in questo settore esistono incarichi retribuiti dallo Stato; le Università non potrebbero, a loro volta, concorrere? Conosciamo tutti la posizione degli assistenti straordinari: lo Stato assegna per questi un posto e le Università aumentano i posti a loro piacimento, dando naturalmente la retribuzione stabilita dalla legge. Questa prassi adesso verrà a cessare per gli assistenti straordinari, per cui le Università, alleggerite dal relativo onere di spese, avranno già un vantaggio: vantaggio che potrebbe andare a beneficio degli incarichi ora gratuiti.

L'articolo 22 del presente disegno di legge, poi, istituisce il cosiddetto fondo unico per ogni Università da destinare a favore dell'insegnamento. Io penso allora che anche questo possa giocare a vantaggio di alcuni incarichi; naturalmente saranno le Università a valutare, a seconda delle disponibilità, se possano o meno distribuire incarichi a titolo retribuito.

È questa la sostanza del primo dei due nuovi commi.

Ho fatto inoltre una brevissima analisi di coloro che hanno incarichi; è stato visto che alcuni incaricati sono completamente estranei all'Università o non dipendono dall'Università, però hanno una posizione giuridica ed economica particolare (per esempio, per parlare della facoltà di medicina, primari che hanno ottimo stipendio, dirigenti di enti e così via): pensate voi che costoro debbano essere retribuiti come quegli altri che non hanno nulla?

F O R T U N A T I . L'ipotesi è prevista nelle norme sullo stato giuridico, del 1958.

M O N A L D I . Non a riguardo degli incaricati.

F O R T U N A T I . Si parla degli incarichi interni ed esterni

M O N A L D I . In ogni caso, ove fosse, penso che la retribuzione dovrebbe essere non annullata, ma opportunamente ridotta. I senatori Fortunati, Trimarchi, Giardina sanno, e tutti noi sappiamo, che agli straor-

dinari che hanno un altro ufficio, viene detratto il 50 per cento; altrettanto si dovrebbe fare per quanto riguarda gli incaricati che hanno una propria posizione giuridica ed economica.

Ritengo, così, di avere illustrato i due commi che desidero aggiungere a questo importantissimo articolo.

F O R T U N A T I . Vorrei fornire qualche chiarimento. Si tratta di materia che tratto correntemente, da 20 anni circa, nel Consiglio di amministrazione dell'università. Cominciamo col chiarire che non vi è nessuna norma giuridica in atto che vieta ad una università, se ha mezzi, di trovare il modo di dare retribuzioni a incarico. Quest'anno, in sede di Consiglio di amministrazione dell'università, abbiamo fatto uno sforzo e per quattro-cinque incarichi delle Facoltà di scienze economiche e di medicina, sui bilanci delle Facoltà e sul bilancio generale delle università, abbiamo trovato il modo di procurare la retribuzione, sotto la forma di remunerazione di corsi di conferenze

M O N A L D I Uno stipendio?

F O R T U N A T I . Pressapoco un importo pari a quello che sarebbe stato per l'incarico.

Il livello della retribuzione degli incarichi definito dalla norma vigente, non riguarda coloro che hanno un rapporto d'impiego pubblico, ma riguarda coloro che godono di un reddito retribuito sotto forma di salario; la norma è chiarissima e precisa. Tutti questi sono considerati incarichi esterni. Vi possono essere forme di evasione, ma le norme sono molto precise, tanto è vero che è stata fatta una sola discussione, relativamente agli assistenti straordinari, e alla fine la Corte dei conti è arrivata alla conclusione che l'assistente straordinario doveva rientrare in queste figure se avesse un altro rapporto di impiego o un altro incarico. Così, anche l'unica posizione incerta, quella dell'assistente straordinario, è stata ormai definita.

Da questo punto di vista, a me pare che non sia possibile riferirsi al fondo comune per la retribuzione d'incarico; lo dico perchè la retribuzione dal fondo comune im-

plica una norma coercitiva da parte del Consiglio di amministrazione nei confronti di tutti gli istituti.

Il fondo comune è destinato alle esercitazioni, non agli incarichi e l'eventuale residuo è destinato alla costituzione delle borse di addestramento didattico e scientifico, e a me pare difficile che possa servire anche per la retribuzione di incarichi.

Per quanto concerne il primo dei due commi del collega Monaldi, in linea formale credo che abbia ragione, in linea sostanziale non lo so. Ho delle perplessità perchè, se la norma passasse, alcune università convenzionate si troverebbero in situazione diversa rispetto ad altre, che si trovano situate in sedi tali, per cui questa possibilità di convenzionare posti di ruolo è limitata e pressochè nulla; quindi la preoccupazione è di mettere tutte le Facoltà in condizioni di relativa eguaglianza. D'altra parte, dal punto di vista politico ed economico dovremmo distinguere, perchè ci sono cattedre convenzionate da parte di privati e cattedre convenzionate da parte di enti pubblici, e allora, nel secondo caso, dal punto di vista della visione politico-economica è sempre una spesa pubblica. Ne esistono a Palermo e a Messina con convenzioni della Regione, mentre in altre città ci sono posti convenzionati dal Comune. A Bologna ce ne sono una quindicina. Ci sono anche posti convenzionati dalla Camera di commercio. E quindi la distinzione fra posti pagati e posti non pagati dallo Stato diventa una distinzione puramente contabile.

Pertanto, anche da questo punto di vista avrei delle perplessità, tanto più che bisognerebbe fare riferimento a statuti e convenzioni con privati; e a questo punto metteremmo il dito su una grossa piaga. Accade infatti talora che lo stesso titolare si paghi il posto di ruolo: trova una banca che, apparentemente filantropica e munifica, istituisce la convenzione, ma poi provvede lui stesso a versare alla Banca l'importo della convenzione.

M O N A L D I . Credo che questo sia difficile.

F O R T U N A T I . Conosco quattro casi delle Facoltà di medicina.

G I A R D I N A , *relatore*. Le cattedre convenzionate dovrebbero essere concesse senza indicazione della disciplina.

F O R T U N A T I . E infatti noi abbiamo posto come vincolo a tutte le convenzioni proprio questo: senza indicazione della disciplina. La destinazione è attribuita volta a volta dalla Facoltà.

G I A R D I N A , *relatore*. Concludendo ritengo opportuno che rimanga il testo del disegno di legge nella forma in cui ci è pervenuto dalla Camera dei deputati, anche per i motivi illustrati dall'onorevole Ministro.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. Dichiaro di accettare il primo emendamento del senatore Fortunati, relativo all'aggiunta dei corsi di diploma.

T R I M A R C H I . Non manteniamo il nostro emendamento al primo comma.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo presentato al primo comma dai senatori Fortunati, Romano e Piovano.

(È approvato).

Metto ai voti il primo comma dell'articolo 10 nel testo emendato.

(È approvato).

T R I M A R C H I . Per quanto riguarda il secondo comma, non si possono inserire, dopo le parole: « risulti attribuita », le seguenti: « dopo l'entrata in vigore della presente legge », secondo l'emendamento da me presentato?

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. No, mi dispiace. Vi abbiamo dato i corsi di laurea e di diploma e abbiamo quadruplicato gli incarichi retribuiti.

T R I M A R C H I . Allora non insisto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il secondo comma dell'articolo 10 nel testo della Camera.

(È approvato).

F O R T U N A T I . Ho proposto di aggiungere il comma: « Nel conferimento di incarico retribuito sarà seguito in linea generale il criterio fissato per il raddoppiamento delle cattedre ». Accetta il Governo?

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.* Che cosa significa?

F O R T U N A T I . Io ho la cattedra di statistica e il corso è biennale e sdoppiato: ci sono 800 iscritti al primo corso e 600 al secondo corso. È chiaro che a termini di raddoppiamento ciascuno dei due corsi dovrebbe essere raddoppiato. In prospettiva, avverrà questo? Non lo so!

In tale situazione abbiamo già chiesto due incarichi per la stessa materia che non ha il titolare e la richiesta ha incontrato una certa difficoltà alla Corte dei conti. Ci hanno detto che mentre esiste un criterio generale per il raddoppio dei posti di ruolo, non esiste analogo criterio per conferire due incarichi alla stessa disciplina.

Allora, o viene adottata la norma di carattere generale, con cui si dica che nel conferimento di incarico retribuito sarà seguito...

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.* Noi abbiamo previsto il raddoppiamento delle cattedre con un numero di studenti superiore a 250, ma sempre nell'ambito dei posti disponibili; quindi il senso è diverso.

F O R T U N A T I . Ma io ho detto « in linea generale », il che significa sempre nell'ambito delle disponibilità.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.* Qui diventerebbe invece una cosa automatica!

Certo, occorre una soluzione che impedisca alla Corte dei conti di porre degli ostacoli di ordine giuridico-formale. Questo è il problema. Direi, pertanto, di accantonare per il momento la questione, di valutarla con gli uffici, perchè francamente non mi sento di accettare così, ad occhi chiusi, la norma proposta. D'altra parte, come ho detto all'inizio mi sono impegnato dinanzi all'VIII Commissione della Camera di predisporre un disegno di legge per la disciplina dei rad-

doppiamenti, quindi penso che anche questo problema possa essere rinviato in quella sede.

F O R T U N A T I . Allora non insisto sull'emendamento.

P R E S I D E N T E . Senatore Monaldi, mantiene i due commi aggiuntivi?

M O N A L D I . Non insisto.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'articolo 10, quale risulta con l'emendamento approvato al primo comma.

(È approvato).

Art. 11.

È vietato il conferimento agli incaricati esterni di cui all'articolo 21, primo comma della legge 18 marzo 1958, n. 311, di un terzo incarico sia a titolo retribuito che a titolo gratuito.

È vietato il conferimento al personale docente di ruolo di un secondo incarico sia a titolo retribuito che a titolo gratuito.

È vietato il conferimento di un secondo incarico sia a titolo retribuito sia a titolo gratuito a coloro che ricoprono un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato, di ente pubblico o privato, o che comunque fruiscono di un reddito di lavoro subordinato.

Ove, dopo l'inizio dell'anno accademico, debba nei casi previsti dalle disposizioni legislative vigenti, provvedersi al conferimento di incarichi di insegnamento, può essere consentito, in caso di necessità, il conferimento di un terzo incarico gratuito ai professori incaricati esterni e di un secondo incarico gratuito ai professori di cui ai due precedenti commi.

La presente disposizione avrà effetto dall'anno accademico 1968-69.

F O C A C C I A . Vorrei il seguente chiarimento: è ammessa la cumulabilità degli incarichi semestrali?

M O N A L D I . Bisogna vedere a quale semestre l'incarico si riferisce!

F O R T U N A T I . C'è già una norma in atto, mi pare, in base alla quale due incarichi semestrali equivalgono ad un incarico annuale.

F O C A C C I A . Se esiste una norma in tale senso possiamo confermarla in questa sede, inserendo nel secondo comma, dopo le parole: « È vietato il conferimento . . . di un secondo incarico », l'aggettivo: « annuale ».

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. Non sono in grado di rispondere senza avere prima interpellato gli uffici.

F O C A C C I A . Non insisto.

T R I M A R C H I . Qui si parla di incarico a titolo retribuito e a titolo gratuito. Ora, a meno che la dizione « a titolo retribuito » non esista già nella legislazione vigente, mi sembra che sia molto strana secondo la lingua italiana; semmai, si potrebbe dire: « a titolo oneroso ». Pertanto, proporrei la formula: « incarico sia retribuito che gratuito ».

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. È soltanto una questione formale. La prego di non insistere.

T R I M A R C H I . D'accordo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti i primi tre commi dell'articolo 11, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

(Sono approvati).

Al quarto comma è stato presentato dal senatore Fortunati un emendamento formale tendente a sostituire alle parole: « incarico gratuito ai professori », le parole: « incarico gratuito al personale docente ».

Se non si fanno osservazioni, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti il quarto comma nel testo modificato.

(È approvato).

Metto ai voti il quinto comma.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 11 quale risulta con l'emendamento testè approvato, nel suo insieme.

(È approvato).

Vi è ora un articolo aggiuntivo 11-bis, presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea e Trimarchi, del seguente tenore:

« Nei corsi fondamentali di insegnamento di esercitazioni sperimentali, che implicino operazioni manuali su posto singolo, viene assegnato un professore ufficiale per non più di 100 studenti e viene assegnato un numero di assistenti di ruolo pari a non meno di uno ogni 30 studenti.

Le stesse norme s'intendono applicate anche ai corsi di insegnamento a scelta dello studente di cui al precedente articolo 10 ».

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. Ragioni di ordine finanziario mi impediscono di accogliere l'articolo aggiuntivo.

G I A R D I N A , *relatore*. Ritengo che le ragioni che hanno portato alla presentazione dell'articolo 11-bis siano degne della massima considerazione. Faccio tuttavia presente che non è possibile accogliere tale articolo dal momento che non possiamo prevedere quale sarebbe il numero degli assistenti richiesti.

Suggerirei di trasformare l'emendamento in un ordine del giorno che ne rispecchi il contenuto. Spetterà poi al Governo tenerne conto nei limiti del possibile.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. Per quanto riguarda l'ordine del giorno è una questione che vedremo in seguito.

T R I M A R C H I . Ritiro l'emendamento riservandomi di affrontare in seguito, eventualmente a mezzo di un ordine del gior-

no, il problema del rapporto numerico fra studenti e docenti nei corsi fondamentali di insegnamento di esercitazioni sperimentali che implicino operazioni manuali su posto singolo.

P R E S I D E N T E . Passiamo agli articoli successivi. Ne do lettura:

Art. 12.

I comandi di cui all'articolo 22 della legge 18 marzo 1958, n. 311, e all'articolo 7 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, non possono superare, in ciascun anno accademico, il numero complessivo di 180.

I comandi di cui al comma precedente possono essere conferiti anche al personale docente direttivo ed ispettivo della scuola elementare purchè provvisto di abilitazione alla libera docenza.

I comandi suddetti possono essere disposti anche presso l'Università italiana per stranieri di Perugia.

Le disposizioni, di cui al terzo comma dell'articolo 22 della legge 18 marzo 1958, n. 311, si applicano anche nei confronti dei professori appartenenti ai ruoli degli istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado comandati presso le Facoltà di scienze politiche e presso le Facoltà di scienze economiche e bancarie, per l'insegnamento delle lingue straniere.

(È approvato).

Art. 13.

Per gli anni accademici dal 1966-67 al 1970-71 sono istituiti n. 7.000 posti di assistente ordinario di cui: numero 2.150 durante l'anno accademico 1966-67; 1.050 durante l'anno accademico 1967-68; 1.200 durante l'anno accademico 1968-69; 1.300 durante l'anno accademico 1969-70; 1.300 durante l'anno accademico 1970-71.

(È approvato).

Art. 14.

Sui posti istituiti a norma del precedente articolo è riservato, a favore delle cattedre,

presso cui prestano servizio assistenti straordinari con almeno cinque anni di servizio, anche se non continuativo, in qualità di assistente retribuito, un corrispondente numero di posti. I relativi concorsi sono riservati agli assistenti straordinari che, confermati in servizio per l'anno accademico 1966-67, a norma dell'articolo 15 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, maturino, alla fine di ciascun anno accademico, la prescritta anzianità.

Gli assistenti straordinari, già nominati per l'anno accademico 1966-67, in osservanza del succitato articolo 15 della legge n. 16 del 1962, si intendono confermati per gli anni successivi fino all'assegnazione del posto di ruolo, salvo motivata sconferma da parte del titolare della cattedra e salvo quanto disposto dal successivo articolo 16 della presente legge.

I concorsi a posti di assistente ordinario, riservati agli assistenti straordinari, debbono essere banditi entro tre mesi ed espletati entro nove mesi dall'assegnazione del posto alla cattedra. Trascorso tale termine il Ministro provvede, nelle forme previste per quanto riguardo la ripartizione dei posti di assistente, al recupero del posto stesso che, comunque, non potrà essere assegnato alla stessa cattedra la quale in precedenza aveva richiamato il posto.

I posti riservati, comunque non coperti, sono recuperati dal Ministro e sono soggetti a nuova ripartizione.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea e Trimarchi un emendamento tendente a sostituire il primo comma con il seguente:

« A favore delle cattedre presso cui prestano servizio assistenti straordinari con almeno tre anni di servizio, anche se non continuativo, in qualità di assistente retribuito, è attribuito o riservato un corrispondente numero di posti. I relativi concorsi sono riservati agli assistenti straordinari che, confermati in servizio per l'anno accademico 1966-67, a norma dell'articolo 15 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, maturino, alla fine di ciascun anno accademico, la prescritta anzianità ».

F O R T U N A T I . A mio avviso vi è una contraddizione: infatti se ci si riferisce al 1962 questi assistenti devono avere cinque anni di servizio.

T R I M A R C H I . Noi credevamo che dopo la legge del 1962 non si potessero più nominare assistenti straordinari. Ora, invece, nell'articolo 16 del presente provvedimento appare chiaro che la nomina di assistenti straordinari non è più ammessa a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.* Lo sbarramento c'è stato nel 1962. Comunque in qualche località si era ricorso alla riassunzione.

T R I M A R C H I Ritiro l'emendamento.

L I M O N I . Credo sia opportuno apportare alcune modifiche formali al testo dell'articolo. Prima di tutto alle parole: « sui posti », sostituirei le parole: « nell'assegnazione dei posti », perchè lo trovo più corretto. In secondo luogo sostituirei le parole: « un corrispondente numero di posti », con le parole: « un numero di posti pari a quello degli assistenti che si trovino nelle predette condizioni »

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.* Non ho difficoltà.

P R E S I D E N T E . La formulazione della prima parte del primo comma dovrebbe essere dunque la seguente: « Nell'assegnazione dei posti istituiti a norma del precedente articolo è riservato, a favore delle cattedre, presso cui prestano servizio assistenti straordinari con almeno cinque anni di servizio, anche se non continuativo, in qualità di assistenti retribuiti, un numero di posti pari a quello degli assistenti che si trovano nelle predette condizioni ».

La metto ai voti.

(*È approvata.*)

Metto ai voti il primo comma quale risulta con l'emendamento formale testè approvato.

(*È approvato.*)

Al secondo comma è stato presentato dai senatori Alcidi Rezza Lea e Trimarchi un emendamento tendente a sostituire le parole da: « Gli assistenti straordinari », a: « 1962 », con le parole: « Gli assistenti straordinari che siano stati confermati anche per l'anno accademico 1966-67 ».

F O R T U N A T I . Ma è evidente che gli assistenti non possono essere nominati per la prima volta nell'anno 1966-67.

T R I M A R C H I . L'emendamento, per la verità, cerca di diminuire, non di allargare il numero degli aventi diritto.

F O R T U N A T I . Ma gli assistenti straordinari sono nominati anno per anno.

M O N A L D I . Ritengo che l'emendamento proposto non modifichi la sostanza della norma. Quindi, pur convenendo che sarebbe meglio adottare la nuova formula, poichè la nomina vale anno per anno invito i senatori Trimarchi e Alcidi Rezza a ritirare il loro emendamento

T R I M A R C H I . D'accordo.

S P I G A R O L I . Facendomi portavoce dei *desiderata* dell'Associazione assistenti, propongo di portare il decorso del termine riguardante la conferma dal momento dell'assegnazione del posto a quello dell'espletamento del concorso, e quindi di sostituire le parole: « fino all'assegnazione del posto di ruolo », con le altre: « fino all'espletamento del concorso per il posto di ruolo ».

F O R T U N A T I . È giusto.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.* Accetto l'emendamento, che del resto era anche mia intenzione presentare.

S P I G A R O L I. La stessa Associazione, poi, al fine di evitare possibili soluzioni di continuità, chiede l'aggiunta di un comma nel quale si stabilisca che agli effetti giuridici ed economici la nomina nei ruoli dei vincitori decorre dal 1º novembre successivo alla scadenza del quinquennio di servizio quali assistenti straordinari.

G U I, *Ministro della pubblica istruzione*. Ciò non avviene per nessun concorso.

R O M I T A, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In via subordinata gli assistenti chiedevano che dal momento della scadenza del quinquennio fino all'espletamento del concorso, fossero considerati incaricati, in modo da poter godere subito, come tali, dei benefici economici, fatto salvo l'esito del concorso stesso.

F O R T U N A T I. Io non sono contrario, ma ritengo che, accettando tale proposta, occorrerebbe mantenere la doppia figura di assistente e di incaricato.

G U I, *Ministro della pubblica istruzione*. Non mettiamo gli uffici, che già si trovano in condizioni quasi impossibili, in ulteriore difficoltà.

S P I G A R O L I. Non insisto.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Spigaroli tendente a sostituire alle parole: « fino alla assegnazione del posto di ruolo », le altre: « fino all'espletamento del concorso per il posto di ruolo ».

(È approvato).

Sempre al secondo comma è stato presentato dal senatore Limoni un emendamento tendente a sostituire le parole: « salvo motivata sconferma », con le seguenti: « salvo motivato parere contrario (alla conferma) ».

L I M O N I. L'esigenza che io prospetto è esclusivamente di carattere linguistico.

G U I, *Ministro della pubblica istruzione*. Sarebbe allora preferibile usare le parole: « salvo non conferma motivata », giacchè la « sconferma » è già una decisione mentre al « parere » dovrebbe seguire una decisione, per la quale, però, non viene indicato l'organo competente.

G R A N A T A. Desidero che mi sia fornito un chiarimento di carattere sostanziale: la cosiddetta « sconferma » — parola che alle mie orecchie suona malissimo — comporta un atto deliberativo?

G U I, *Ministro della pubblica istruzione*. Certamente, da parte del professore.

G R A N A T A. Allora coincide con la revoca.

G U I, *Ministro della pubblica istruzione*. No, la revoca è un'altra cosa: è un provvedimento disciplinare.

Ad ogni modo, per tornare all'emendamento proposto dal senatore Limoni, è forse preferibile mantenere il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento.

L I M O N I. Visto che la mia proposta crea delle difficoltà, ritiro l'emendamento che del resto aveva soltanto carattere formale.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti il secondo comma dell'articolo 14 nel testo modificato.

(È approvato).

I senatori Fortunati, Piovano e Romano hanno presentato un emendamento tendente a sostituire ai commi terzo e quarto, i seguenti:

« In deroga alle norme vigenti, i concorsi ai posti di assistente ordinario, riservati agli assistenti straordinari, si intendono banditi con il decreto di assegnazione dei posti alle cattedre. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto i Rettori delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria sono tenuti a far pubblicare nel Bol-

lettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione le norme di esecuzione dei singoli concorsi. I concorsi debbono essere espletati entro quattro mesi dalla data di pubblicazione delle norme esecutive nel Bollettino Ufficiale.

I Rettori delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria sono tenuti ad adottare tutti i provvedimenti necessari per il rispetto dei termini sopra indicati.

I posti riservati, comunque non coperti, sono rimessi a disposizione del Ministro e sono soggetti a nuova ripartizione, con esclusione delle cattedre a cui i posti erano stati inizialmente assegnati ».

Al terzo comma, inoltre, sono stati presentati altri due emendamenti, uno del senatore Giardina tendente a sostituire le parole « entro tre mesi » con le altre « entro cinque mesi »; l'altro dei senatori Alcidi Rezza Lea e Trimarchi tendente a sostituire le parole « nove mesi » con le altre « sei mesi ».

Infine, gli stessi senatori Alcidi Rezza Lea e Trimarchi hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere il quarto comma.

F O R T U N A T I . Il mio emendamento si propone anzitutto di risolvere il problema della rapidità dei concorsi, in secondo luogo di trovare la strada migliore affinché tale rapidità sia assicurata e infine il mezzo più idoneo per responsabilizzare i professori.

In diverse Facoltà è avvenuto infatti che, dopo una iniziale corsa ai posti di assistente straordinario, molti professori sono ora inclini a non chiedere il concorso o a far cadere la possibilità della sua utilizzazione, dandone la colpa alla burocrazia per l'avvenuta decorrenza dei termini, perchè non hanno il coraggio di enunciare, in sede di commissione, giudizio di non idoneità dei concorrenti. La mia proposta prevede pertanto che, in deroga alle vigenti disposizioni, il decreto di assegnazione dei posti sia considerato, dal punto di vista giuridico, come bando ufficiale del concorso; in secondo luogo che il rettore sia incaricato di emanare, entro tre mesi dalla data della pubblicazione del decreto, le norme esecutive del bando.

A me pare che così, pur nel rispetto della precisa volontà espressa dall'altro ramo del Parlamento, si sia tentato — dico « tentato » perchè tutte le norme giuridiche possono essere trasgredite — di individuare la strada più idonea per avere la garanzia che i concorsi siano espletati e sia emesso il giudizio sulla idoneità dei concorrenti. Ciò è tanto più necessario in quanto i concorsi sono riservati a tutti gli assistenti straordinari che si trovino nelle condizioni previste dalla legge e non ai soli assistenti alla cattedra dell'Università presso la quale il concorso è bandito. Il mancato espletamento di un concorso, pertanto, rappresenta un danno di carattere generale.

L'emendamento da noi presentato, dunque, non vuole aggiungere nulla di nuovo alle norme tassative dettate dalla Camera dei deputati, le quali però, a mio giudizio, rischiano di non essere rispettate; stabilire invece che entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto i rettori sono tenuti a far pubblicare le norme di esecuzione dei concorsi, costituisce una certa garanzia per gli assistenti.

G I A R D I N A , relatore. Gli scopi che intende raggiungere l'emendamento proposto dal senatore Fortunati sono essenzialmente due: primo, accelerare i tempi per l'espletamento dei concorsi; secondo, fare in modo che le facoltà universitarie bandiscano i concorsi stessi.

L'esigenza di far presto è considerata anche nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati; tuttavia io ritengo che il termine di tre mesi sia facilmente non osservabile e pertanto ho proposto che esso sia portato a cinque mesi.

Tornando all'emendamento del senatore Fortunati mi permetto di rilevare che esso deroga non soltanto alle norme vigenti dell'amministrazione della scuola, ma anche a quelle dell'amministrazione dello Stato in genere. Si tratta di una novità, davvero geniale e ardita, ma io non so se in questa sede possiamo accoglierla e, derogando a dei principi generali, assimilare il decreto di assegnazione al bando. Ritengo, invece, che sia accettabile il secondo comma dell'emen-

damento Fortunati, là dove è detto che « i rettori delle Università e degli istituti di istruzione universitaria sono tenuti ad adottare tutti i provvedimenti necessari per il rispetto dei termini sopra indicati ».

F O R T U N A T I . Per non correre il rischio che i termini non siano rispettati, occorre che gli stessi abbiano una decorrenza certa, e il decreto di assegnazione dei posti alle cattedre risponde pertanto allo scopo.

D'altra parte, qual è la *ratio legis* sul concorso riservato? È che esso sia obbligatorio, che cioè abbia pratica attuazione; altrimenti parlare di concorso riservato non avrebbe più senso. Partendo da tale premessa giuridica, io non vedo per quale ragione non si possa accettare il principio che il concorso sia ufficialmente bandito nel momento stesso dell'assegnazione del posto. Nella fattispecie due volontà concorrono: una prima, che dà inizio al concorso, e una seconda che ne cura l'esecuzione; perchè tale atto complesso si perfezioni occorre dare al rettore la responsabilità di adottare i provvedimenti necessari perchè la volontà stessa si attui. Non vedo, pertanto, nulla di strano in siffatta impostazione giacchè nel diritto amministrativo sono previsti in gran numero gli atti complessi, e che nella fattispecie si tratti di atto complesso mi pare fuor di dubbio. Se noi invece diciamo che il rettore può o può non bandire il concorso, allora è inutile prevedere « concorsi riservati ».

T R I M A R C H I . A me sembra che la questione possa essere semplificata. Anzitutto l'esigenza prospettata è che i concorsi vengano banditi ed espliciti con la maggiore urgenza possibile. La proposta del senatore Fortunati mi pare che non modifichi o comunque non migliori il sistema: essa prevede, infatti, un bando per legge e un successivo atto — la pubblicazione delle norme esecutive — che rappresenta una novità giacchè le norme esecutive normalmente sono contenute nel bando.

Piuttosto si potrebbe escogitare un altro sistema: che i concorsi, cioè, siano banditi d'ufficio a cura del Ministero, stabilendo un

unico termine valido, quello per l'espletamento del concorso, che in ogni caso deve essere a cura delle facoltà interessate. Evidentemente la sanzione della perdita del posto dovrebbe essere collegata a quest'ultimo termine, essendo il primo rimesso alla discrezione e alle esigenze dell'ufficio.

F O R T U N A T I . In tal modo, però, si finirebbe per danneggiare i candidati, ai quali invece non può essere fatta colpa se i concorsi non vengono espletati.

T R I M A R C H I . Certo, ci vuole senso di responsabilità!

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.* Desidero anzitutto richiamare gli onorevoli commissari alla considerazione che si sta mettendo in piedi una costruzione — che complica notevolmente i lineamenti del disegno di legge — per delle ipotesi assolutamente marginali, per l'ipotesi, cioè, che un professore non voglia l'assistente — cosa senza dubbio contro la regola perchè i professori più assistenti hanno e più sono contenti — e che perciò preferisca sottostare alla sanzione della perdita del posto piuttosto che esplicitare il relativo concorso. E tale macchinosa operazione dovrebbe essere attuata mentre i professori hanno la possibilità di liberarsi dell'assistente in modo semplicissimo: non confermandolo!

F O R T U N A T I . Faccio rilevare, però, che casi del genere sono già avvenuti.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.* Saranno stati casi isolati. L'esperienza ci dimostra invece che su 240 posti assegnati ogni anno dal Ministero, ne ritornano allo stesso sei o sette, compresa l'ipotesi che il concorso sia stato bandito e che nessuno lo abbia vinto.

D'altra parte il disegno di legge dice chiaramente che, trascorso il termine, il Ministro provvede al recupero del posto stesso che comunque non potrà essere assegnato alla stessa cattedra la quale in precedenza aveva richiamato il posto.

V'è da dire, piuttosto, che il Ministero aveva posto dei termini — a mio giudizio giustamente — molto più ampi: sei mesi per il bando del concorso e un anno per l'espletamento dello stesso. La Camera ha ritenuto opportuno ridurli rispettivamente a tre mesi e a nove mesi; ora bisogna non dimenticare che le procedure da attuare sono molto complesse: termini così ravvicinati rischiano di impedire l'espletamento dei concorsi. Il posto, infatti, deve essere registrato dalla Corte dei conti; poi, entro tre mesi dall'assegnazione, deve essere bandito il concorso; quindi, entro nove mesi si deve dare corso all'espletamento dello stesso (ma vi possono essere dei ricorsi). Ad ogni modo, il Ministero ha stabilito la sanzione automatica della perdita del posto ...

F O R T U N A T I. Questa sanzione è veramente strana, in uno Stato di diritto. La sanzione, infatti, non può essere a carico dell'assistente!

G U I, *Ministro della pubblica istruzione*. Vi è un interesse coincidente: cioè l'interesse dell'assistente straordinario a diventare ordinario e l'interesse del professore ad avere un posto di assistente di ruolo.

F O R T U N A T I. Ma non c'è nessuna tutela giuridica per l'aspirante.

G U I, *Ministro della pubblica istruzione*. Se l'Università non bandisce il concorso, l'aspirante può presentare una denuncia per danni. Nè, a rigore, vi sarebbe la necessità di « responsabilizzare » i rettori, giacchè se costoro non procedono all'espletamento dei concorsi, tutt'al più possono essere denunciati per danno, il che è possibile anche con il testo approvato dalla Camera dei deputati.

M O N A L D I. Concordo pienamente con le osservazioni del Ministro e anche sul testo approvato dall'altro ramo del Parlamento. Desidero peraltro un chiarimento. L'ultimo comma dell'articolo parla di « posti riservati, comunque non coperti »: cosa significa tale dizione? Lo chiedo anche in correlazio-

ne al secondo comma dell'articolo 16 ove si dice che l'assistente straordinario perde qualsiasi diritto quando, pur vincitore, rinunzi alla nomina.

G U I, *Ministro della pubblica istruzione*. I posti sono « non coperti » quando non sia stato bandito il concorso, ovvero allo stesso non abbia partecipato nessun candidato, ovvero quando tutti gli aspiranti siano stati bocciati. Se vi è un vincitore, invece, il posto è « coperto ».

M O N A L D I. Ringrazio il Ministro del chiarimento.

S P I G A R O L I. A me sembra opportuno chiarire che i posti riservati comunque non coperti, di cui all'ultimo comma, dopo essere stati recuperati nelle forme previste per quelli non messi a concorso, a differenza di questi ultimi, nella nuova ripartizione possono ritornare anche alla stessa cattedra.

Esaminando poi il termine di tre mesi previsto per il bando del concorso, mi pare che esso sia molto ristretto; pertanto, se non si vuole tornare ai sei mesi originariamente previsti nel testo ministeriale, dovremmo portarlo almeno a cinque mesi, come proposto dal senatore Giardina.

F O R T U N A T I. Insisto sulla tutela giuridica perchè, come ho già detto, il concorso o è riservato o non lo è. Non parlo per una pregiudiziale presa di posizione (sono proponente di un disegno di legge nel quale è escluso il concorso riservato); ma se il concorso è tale, esso deve essere obbligatorio, non facoltativo: in caso contrario, ci inganneremmo a vicenda.

D'altra parte il concorso è riservato non per esigenze particolari, ma per considerazioni giuridiche attinenti agli aspiranti allo stesso, i quali devono essere tutelati. Ne consegue che occorre stabilire una sanzione nei confronti di chi non ottemperi al comando della norma giuridica.

G U I, *Ministro della pubblica istruzione*. Per venire incontro alle esigenze prospettate

dal senatore Fortunati, posso accettare del suo emendamento soltanto il secondo comma tendente a « responsabilizzare » i rettori, il cui testo andrebbe inserito dopo le parole « del posto alla cattedra ».

F O R T U N A T I. Ringrazio l'onorevole Ministro. L'accoglimento del secondo comma rappresenta già qualcosa.

G U I, *Ministro della pubblica istruzione*. Inoltre, se la Commissione è d'accordo, posso accettare l'emendamento proposto dal senatore Giardina, tendente a portare da tre a cinque mesi il termine per il bando dei concorsi; in tal modo si evita in gran parte il rischio che gli stessi, per ragioni indipendenti da cattiva volontà, possano non essere banditi.

Ritengo, invece, che non si possa accogliere il nuovo termine proposto per l'espletamento del concorso, nè eliminare l'ultimo comma dell'articolo il quale prevede una ipotesi ed una disciplina diverse da quelle del precedente: il terzo comma, infatti, si riferisce al caso che il concorso non sia stato bandito nè espletato; il quarto all'ipotesi che il concorso sia stato bandito ed espletato ma non vi sia stato nessun vincitore.

T R I M A R C H I. Non insisto sulla soppressione del quarto comma, nè sulla modificazione al terzo comma.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo al terzo comma presentato dal senatore Fortunati e accettato dal Governo.

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Giardina, tendente a sostituire, nel terzo comma, le parole « entro tre mesi » con le altre « entro cinque mesi », accettato dal Governo.

(È approvato).

Metto ai voti il terzo comma dell'articolo 14, con le modificazioni testè approvate,

(È approvato).

Metto ai voti il quarto comma dell'articolo 14.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 14 nel suo complesso.

(È approvato).

Data l'ora tarda, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 13,10.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari